



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

“Riconoscimento di autoveicoli per uso speciale destinati ai servizi di ripristino del manto stradale”

VISTO il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 75 del Codice della Strada relativo all' *“accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione”*;

VISTO l'art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della Strada che definisce gli autoveicoli ad uso speciale come *“veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse”*;

VISTO l'art. 203, comma 2, lettera ii), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con il quale sono stati classificati ad uso speciale, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice della Strada, *“altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* – Direzione generale per la motorizzazione”;

CONSIDERATA l'esigenza di inquadrare nella classificazione autoveicoli per uso speciale *“ai servizi di ripristino del manto stradale”*, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada e art. 56, comma 1, lettera d), i veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali allo scopo da inquadrare nella categoria internazionale N;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare i veicoli;

Decreta

Art. 1

Classificazione dei veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale

1. Sono considerati per uso speciale ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada, gli autoveicoli destinati al ripristino del manto stradale e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature atte a produrre una speciale miscela bituminosa per il ripristino del manto stradale e per riempire le buche che si vengono a creare dopo i temporali e in particolari condizioni atmosferiche di gelo e di neve.

Art. 2

Campo di applicazione e rispondenza alle norme generali

1. I veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale di cui all'art. 1 sono conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale N.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

2. Per gli autoveicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale si utilizza il codice SG per uso speciale (rigo 51 del COC, in base all'allegato I, parte A, punto 5 del Regolamento UE 2018/858) e il codice carrozzeria e cifre per integrare il codice "BA99" (rigo 38 del COC, in base all'allegato I, parte C del Regolamento UE 2018/858 e cifre integrative in base all'appendice 2 dell'allegato I al Regolamento UE 2018/858).

Art. 3

Omologazione

1. La produzione in serie di veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale è soggetta all'omologazione applicando il Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.
2. Nel caso di unici esemplari si applica l'istituto dell'omologazione individuale, come definito dagli artt. 44 e 45 del Regolamento UE 2018/858, secondo quanto previsto da detto Regolamento UE. La domanda di visita e prova del veicolo è presentata all'UMC o ai Servizi Tecnici dell'Amministrazione (CSRPAD o CPA), a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.

Art. 4

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione

1. Nel caso di trasformazione di veicoli in circolazione della categoria N per la sola installazione delle attrezzature di cui all'art. 1, la domanda per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione è presentata all'UMC.
2. Per la richiesta di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale occorre presentare:
 - a) nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo, ove ricorra, ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata;
 - b) dichiarazione dell'allestitore con cui il medesimo certifica che i lavori effettuati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo e, ove ricorra, la rispondenza alla direttiva macchine (marcatura CE).

dott. Gaetano Servedio

PS
PC/FR



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it